MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 536, E UNIFICAZIONE DELLE NORME

Art. 33

Cancellazione dei vincoli senza consenso

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' della rendita;

2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.

Versione in vigore dal 14 settembre 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Estremi	Legge 12 agosto 1957, n. 752
Titolo	IV — Vincoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-17-luglio-1910-n-536-e-unificazione/art-33-cancellazione-dei-vincoli-senza-consenso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it